

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi dell'art.22 terzo comma lettera E) Legge 08/06/1990 n.142 una società per azioni denominata **"LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A."** retta dalle norme del presente statuto.

ART. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Santa Giustina (BL).
Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge.

ART. 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

4.1. RIFIUTI URBANI E SPECIALI.

- * la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e stoccaggio;
- * l'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento (D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.);
- * commercializzazione, produzione di beni ed energia derivanti da trattamento e smaltimento;
- * raccolta, trasporto RIFIUTI URBANI E SPECIALI;
- * raccolta, trasporto e trattamento rifiuti derivanti da raccolta differenziata.

4.2. Informazione, formazione e consulenza in materia ambientale.

4.3. La Società potrà svolgere attività di prestazioni di servizi volti alla realizzazione di studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche nel settore della tutela dell'ambiente.

4.4. CICLO DELLE ACQUE

Progettazione, realizzazione, gestione ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento reflui civili ed industriali, comprese le connesse reti di adduzione.

L'organizzazione del servizio di smaltimento di fanghi, ivi compresa la valorizzazione energetica ed il commercio di materiali derivati.

4.5. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale; prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Capitale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 2.035.104,00 (duemilionitrentacinquemilacentotquattro) ed è suddiviso in n. 394.400 (trecentonovantaquattromilaquattrocento) azioni, del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

5.2. I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti, nel rispetto in ogni caso delle misure di legge e delle eventuali deliberazioni dell'assemblea.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorre l'interesse corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

ART. 6 - Aumento del capitale

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'assemblea dei soci.

6.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art.2441 Cod. Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art.2441 terzo comma Cod. Civ. e nei limiti previsti al punto 5.2.

Ai sensi dell'art.2441, ottavo comma, potrà essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

ART. 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3. Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod. Civ.

7.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

7.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod. Civ.

ART. 7-bis - Trasferimento delle partecipazioni

7-bis.1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto

tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 del Codice Civile e salvo il diritto di prelazione di cui al presente articolo.

7-bis.2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, mediante procedura di evidenza pubblica, le proprie azioni od obbligazioni convertibili in azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni in caso di aumento del capitale sociale, ovvero costituire diritti reali limitati di godimento sulle azioni medesime, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dallo spirare del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione.

2. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi che esercita la prelazione per un valore proporzionale alla propria partecipazione azionaria acquisisce anche il diritto di prelazione degli altri soci che non l'hanno esercitato, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto stesso, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

3. Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente ("aggiudicatario").

4. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

5. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

6. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già

scaduti, a causa dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui la procedura prevista dal presente articolo si è perfezionata.

7. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione.

8. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

9. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate con lettera raccomandata R.R. o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 8 - Obbligazioni

8.1. La società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa. Tuttavia i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti le fattispecie disciplinate dall'art.2437 1° comma, hanno diritto di recesso.

9.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, o

nel territorio di un altro Stato membro dell'unione europea.

10.2. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale.

10.3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- e) le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

10.4. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea

10.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

10.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 11 - Partecipazione alle assemblee

11.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.2. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è così regolato:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle prescritte formalità e abbiano inviato nei termini la propria scheda di

voto;

d) il testo delle delibere da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono collegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea, al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o di integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

12.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

12.3. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

12.4. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui, distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

12.5. Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione prima di esprimere il proprio voto.

12.6. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.2. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

13.3. Le copie del verbale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 14 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria

14.1. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile, l'Assemblea ordinaria:

- a) autorizza l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori a EURO 77.468,53;
- b) autorizza la cessione o l'affitto d'azienda.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 15 - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione

15.1. La società può essere amministrata:

* da un Amministratore Unico;

* da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e ciò previa delibera assembleare motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Tale delibera va trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 ed alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs..

15.2. In caso di organo di amministrazione pluripersonale, al socio di maggioranza relativa spetta la nomina della maggioranza dei consiglieri restando riservata agli altri soci la nomina degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) sono rieleggibili;
- d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile;
- e) sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;
- f) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge;

i) non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso di Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

15.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre anni, anche nell'ipotesi di nomina da parte dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile.

15.4. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto; la nomina, la revoca o la sostituzione dei consiglieri nominati dai soci Enti Pubblici è di esclusiva spettanza dei medesimi, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

15.5. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, per la nomina del nuovo consiglio.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori in carica, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

ART. 16 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

16.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente che svolga esclusivamente funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

16.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

ART. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo. Tuttavia il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

17.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal

Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Le riunioni possono tenersi anche in collegamento "audio/video".

17.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione, anche in collegamento "audio/video", della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese con la maggioranza dei quattro quinti:

a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;

b) l'assunzione di finanziamenti passivi di importo maggiore di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto);

c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;

d) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;

e) la proposta di vendita o di affitto di azienda da sottoporre all'assemblea ai sensi dell'art.14);

f) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società, ed enti, diverse da quelle per le quali è previsto di sottoporre l'approvazione all'assemblea ai sensi dell'art. 14);

g) l'approvazione delle convenzioni per l'affidamento di servizi.

17.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 18 - Poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione - Deleghe

18.1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

18.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e con l'esclusione degli atti di straordinaria amministrazione, ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione quelli previsti dall'articolo 17.4., nonché

l'effettuazione di investimenti pari o superiori ad Euro 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto virgola cinquantatré), anche se previsti dal programma annuale, l'assunzione di dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza di importo superiore ad Euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatré virgola settantuno).

ART. 19 - Rappresentanza della società

19.1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore Delegato; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ART. 20 - Remunerazione dei Consiglieri

20.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in forma e misura compatibile con la normativa di settore *pro tempore* vigente. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21 - Organo di Controllo

21.1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.2. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, a norma di Legge.

21.3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

21.5 La revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

21.6 La revisione legale dei conti non può essere esercitata dal Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

22.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 23

23.1. Scioglimento e liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

23.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 24

24.1. Qualunque controversia tra i soci e la società connessa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e/o in generale all'esercizio dell'attività sociale, ad eccezione soltanto di quelle di competenza specifica della Autorità Giudiziaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Belluno su istanza della parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

24.2. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

24.3. Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25 - Rinvio e disposizioni varie

25.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

- la società non può corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato;

- la società non può istituire organi diversi da quelli

previsti dalla norme generali in tema di società.

F.to Angelo Smaniotto

F.to STEFANO STIVANELLO

=====